



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Austria) il
19 agosto 2025 – T.S. / O. GmbH**

(Causa C-554/25, Volkswagen)

(C/2026/621)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Innere Stadt Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.S.

Resistente: O. GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, punto 6, e l'allegato III, punto 3.13.4. del regolamento di attuazione 692/2008/CE ⁽¹⁾ [in combinato disposto con l'articolo 3, punto 10, del regolamento 715/2007/CE ⁽²⁾] debbano essere interpretati nel senso che un dispositivo di controllo dell'inquinamento [programma di controllo per la rigenerazione del catalizzatore ad accumulo durante il ciclo di preparazione], considerato un sistema a rigenerazione continua poiché, nella prova di tipo 1 si innesca almeno una volta la rigenerazione (processo di purificazione) e tale rigenerazione si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo «Precon» o preconditionamento), costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE.
- 2)
 - a) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 715/2007 [in combinato disposto con l'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 e con l'articolo 2, punto 6, e l'allegato III, paragrafo 3.13.4, del regolamento di attuazione (CE) n. 692/2008] debba essere interpretato nel senso che (se del caso) un siffatto impianto di manipolazione è lecito in quanto sono sostanzialmente soddisfatte le condizioni nel procedimento di prova delle emissioni applicabile.
 - b) Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007/CE [in combinato disposto con l'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007/CE e con l'articolo 2, punto 6, e l'allegato III, paragrafo 3.13.4. del regolamento n. 692/2008/CE] debba essere interpretato nel senso che (se del caso) un siffatto impianto di manipolazione è lecito se la modalità di funzionamento rilevante ai fini delle emissioni, rilevata nel procedimento di prova (test di omologazione), è presente nell'80% dei casi anche nell'uso normale (in condizioni reali di guida).
- 3) Se il paragrafo 2.20 e l'allegato 13, paragrafo 3, UNECE [in combinato disposto con l'allegato III, paragrafo 3.13.1. e l'articolo 2, punto 6, del regolamento di attuazione n. 692/2008/CE] va interpretato nel senso che la configurazione disciplinata dal paragrafo 3, seconda frase, dell'allegato 13 dell'UNECE, secondo cui l'interruttore (per impedire o consentire il processo di rigenerazione) può essere azionato durante i cicli di preconditionamento soltanto per impedire la rigenerazione, è determinante solo per la procedura di prova speciale di cui all'allegato 13 dell'UNECE e quindi per la verifica delle emissioni di un veicolo con un sistema a rigenerazione periodica, ma non anche per un veicolo con un sistema a rigenerazione continua.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008, L 199, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).